

“ PRE-PENSIONAMENTO” PER I COMMERCianti

La legge n° 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di stabilità per l’anno 2014 – con l’ articolo 1, comma 490, ha apportato modifiche alla normativa generale ed ha ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere un indennizzo da parte dei commercianti e degli agenti di commercio, rappresentanti ed esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che smettano l'attività commerciale a causa della crisi.

E' una sorta di pre-pensionamento che prevede, in caso di cessazione dell'attività e di restituzione della licenza commerciale, l'erogazione di una somma mensile pari all'importo del trattamento minimo di pensione INPS fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Monti –Fornero.

DESTINATARI

- coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
- coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

CONDIZIONI – REQUISITI

I requisiti richiesti sono:

- a) aver compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni, se donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31/12/2016;
- b) essere iscritti , al momento della cessazione dell'attività, da almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, presso l’INPS nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- c) aver cessato in modo definitivo l'attività commerciale;
- d) aver riconsegnato in Comune la licenza di esercizio;
- e) essersi cancellati dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
- f) Per gli agenti e i rappresentanti di commercio il requisito è soddisfatto con la cancellazione dall'albo.

IL BENEFICIO

Come dicevamo all'inizio, l'indennizzo e' pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per i commercianti iscritti all'INPS che, per il 2014, è pari a 501,38 Euro al mese.

Questo beneficio è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino a quando l'interessato non avrà compiuto l'età prevista per i pensionamento di vecchiaia ed avrà raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia.

I mesi durante i quali si gode dell'assegno saranno considerati utili, come contribuzione figurativa, per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ovviamente, chi aveva già ottenuto il beneficio a seguito di proroghe precedenti, continuerà a percepirlo fino al diritto alla pensione di vecchiaia.

SCADENZA INDENNIZZI

La scadenza degli indennizzi è prevista al compimento, da parte del titolare, dell'età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, introdotta, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, come da tabelle seguenti:

per le **lavoratrici** iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

Periodo di riferimento	Età per pensione di vecchiaia
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	65 anni e 9 mesi**

per i **lavoratori** iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

Periodo di riferimento	Età per pensione di vecchiaia
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare.

L'erogazione dell'indennizzo spetta **fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili** previste per la vecchiaia sopra descritte.

FINESTRE

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento pensionistico.

In altre parole sono state abolite le "finestre".

DECORRENZA

La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni della legge n° 147/2013, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.

INCOMPATIBILITA'

Attenzione, però, a rispettare alcuni vincoli essenziali per il riconoscimento ed il mantenimento della prestazione: l'assegno infatti è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, sia autonomo che alle dipendenze di terzi. Il commerciante che si rioccupa e', per questo motivo, tenuto a comunicare all'INPS di aver ripreso l'attività lavorativa entro 30 giorni.

COSA FARE?

Per ottenere l'indennizzo, occorre presentare all'INPS un'apposita richiesta a cui vanno allegati i documenti che attestino il rispetto di quei requisiti di cui abbiamo parlato all'inizio.

Il termine ultimo (si fa per dire viste le numerose proroghe!) per la presentazione delle domande è fissato al **31 gennaio 2017**.

Gli uffici dell'INPS istruiranno le pratiche e, una volta verificata la regolarità dei documenti, le trasmetteranno al Comitato di Gestione degli esercenti attività commerciali. Sarà, infatti, quest'ultimo a decidere in via definitiva, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'INPS delle domande, sulla concessione dell'indennizzo, tenendo, comunque, d'occhio la disponibilità di risorse del Fondo.

IL CONTRIBUTO IN PIU'

Per garantirsi il diritto a questa specie di prepensionamento, i commercianti pagano all'INPS un piccolo contributo in più; l'aliquota da versare è pari allo 0,09 per cento del reddito di impresa.

Troverete le istruzioni dettagliate nel [messaggio INPS n° 4832 del 21 maggio 2014](#)



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](#)

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "si"